

ATTO N. DD 1452

DEL 29/04/2020

Rep. di struttura DD-TA0 N. 93

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI DUE STALLE PER L'ALLEVAMENTO DI SUINI E DUE VASCHE PER LO STOCCAGGIO DEI LIQUAMI
COMUNE: CARMAGNOLA
PROPONENTE: AZIENDA AGRICOLA BORDESE MARIO
PROCEDURA: FASE DI VALUTAZIONE EX ART.12 L.R. 40/98 E S.M.I. ED ARTT. 23 E 27 BIS DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.
GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Premesso che:

In data 08/07/2019 l'Azienda Agricola Bordese Mario - con sede legale in Nucleo Migliabrana Vecchia n. 20/5 a Racconigi (CN) e P. IVA 02530030044 - ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della lr 40/98 e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di *"Realizzazione di due stalle per l'Allevamento di suini e due vasche per lo stoccaggio dei liquam"* da realizzarsi nel Comune di Carmagnola (TO).

Il progetto presentato rientra nella categoria progettuale individuata al punto n. 17 dell'Allegato A2 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed al punto ac) dell'allegato III alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. :*"Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: b) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg).*

Sempre in data 10/07/2019, per il medesimo progetto, è stata presentata istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata ambientale (A.I.A) ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Il progetto rientra alla voce 6.6 del Punto 6 "Altre attività" dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.): *"Allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: b) con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg).*

Ai sensi dell'art.27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa delle due procedure è stata coordinata nell'ambito della procedura interdisciplinare di VIA.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico per la

VIA, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.. L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico e della Conferenza di Servizi.

Con nota prot. n. 61312 del 15/07/2019 è stato richiesto, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi, a verificare, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, la completezza e l'adeguatezza della documentazione trasmessa dal proponente e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

In data 20/08/2019, con pubblicazione sul sito web della Città Metropolitana di Torino dell'avviso di cui all'art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stato dato avvio all'istruttoria interdisciplinare di VIA.

Al fine di una disamina tecnica del progetto finalizzata a verificare la necessità di richiedere al proponente eventuali integrazioni di cui al comma 5 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. necessarie al completamento dell'istruttoria, in data 23/10/2019 si è svolta in forma simultanea e in modalità sincrona la seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria, convocata ai sensi dell'art. 14 comma 1 della legge 241/90 e s.m.i. . Nella stessa data si è svolta la prima seduta dell'Organo Tecnico per la VIA.

A seguito di tale seduta della Conferenza dei Servizi, in relazione alle problematiche ed alle criticità progettuali ed ambientali evidenziate e visti i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, si è provveduto a comunicare alla Società proponente, con nota del 30/10/2019 prot. n. 91722, l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento dell'istruttoria ai sensi del comma 5 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In data 15/11/2019 il Proponente richiedeva una proroga di 180 giorni per la presentazione della documentazione richiesta. Con nota del 19/11/2019 prot. n. 98395 è stata concessa, ai sensi dell'art. 27 bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la proroga richiesta.

Il procedimento è stato pertanto sospeso sino alla data del 30/12/2019, data in cui è pervenuta a questa Amministrazione la documentazione integrativa richiesta.

In data 20/02/2020 si è svolta in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la seduta della conferenza decisoria per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari all'esercizio del progetto. Nella medesima data si è svolta la seconda seduta dell'Organo Tecnico per la VIA.

Non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato ai sensi dell'articolo 14 lettera b) della l.r. 40/98 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 27 bis comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Considerato che:

Dal punto di vista amministrativo:

Ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari all'esercizio del medesimo progetto è stata coordinata nell'ambito della procedura interdisciplinare di VIA.

La procedura interdisciplinare di VIA ha coordinato la procedura per il rilascio l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione in materia ambientale prevista dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione di competenza della Città Metropolitana di Torino.

I titoli edilizi necessari alla realizzazione del progetto sono gestiti con iter separato da parte del Comune di Carmagnola.

Anche la concessione al prelievo idrico ai sensi del Regolamento Regionale 10/R/2003 da nuovo pozzo è stata gestita con iter separato dagli uffici competenti della C.M.To.

Il parere dell'ASL TO5 competente per zona non è un titolo abilitativo ma un parere istruttorio acquisito in sede di conferenza dei servizi.

Per quanto riguarda l'AIA, e tutti gli altri atti autorizzativi ad essa correlati, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica risulta possibile definire le condizioni dell'autorizzazione per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento. L'autorizzazione integrata ambientale verrà rilasciata dal dirigente competente a seguito del giudizio di compatibilità ambientale.

Ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 le condizioni e le misure supplementari relative a tali titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Non verranno ricompresi nel giudizio stesso e, pertanto, si rimette al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, gli eventuali adempimenti in materia di Prevenzione Incendi.

Per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico, devono essere rispettati gli obblighi inerenti l'assolvimento degli eventuali oneri di urbanizzazione a favore del Comune di Carmagnola.

Per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza il giudizio di compatibilità ambientale non ricomprende quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei.

Dal punto di vista programmatico, progettuale ed ambientale:

La Relazione finale dell'Organo Tecnico per la VIA, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale (Allegato A), rileva che per il progetto in oggetto sussistono i presupposti per il rilascio di un giudizio positivo di compatibilità ambientale solo subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali contenute nella sezione III della medesima Relazione.

Ritenuto pertanto di poter esprimere per il progetto in esame giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della l.r. n. 40/98 e s.m.i. e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Visti:

- i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi depositati agli atti;
- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la "Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico" allegata alla presente;
- la L.R. 40/98 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- la Nota congiunta del Segretario e Direttore Generale n. 29870 del 27 aprile 2020 "Competenza all'assunzione dei provvedimenti nell'ambito del codice dell'ambiente connotati da discrezionalità amministrativa";
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

1. Di **esprimere**, per i motivi indicati in premessa che si intendono interamente richiamati nel presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della l.r. n. 40/98 e s.m.i. e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, **giudizio positivo di compatibilità ambientale** relativamente al progetto di cui all'istanza presentata in data 10/07/2019, denominato "*Realizzazione di due stalle per l'Allevamento di suini e due vasche per lo stoccaggio dei liquami*" da realizzarsi nel comune di Carmagnola (TO) presentato in data 10/07/2019 dall'Azienda Agricola Bordese Mario - con sede legale in Nucleo Migliabrana Vecchia n. 20/5 a Racconigi (CN) e P. IVA 02530030044.
2. Di **stabilire che** il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali ed adempimenti riportati nella Sezione III dell'Allegato A "*Relazione Generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico*" facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di **dare atto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 quater del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. verrà rilasciata dal dirigente competente a seguito del giudizio di compatibilità ambientale;
4. Di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure

supplementari relative a tali titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia;

5. Di **stabilire che** il presente provvedimento non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente; in particolare, il proponente dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica, nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;
6. di **stabilire** che l'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della L.R. 40/98, dovrà avvenire in un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consenta in via definitiva la realizzazione del progetto;
7. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento ha un'efficacia temporale stabilita in cinque anni dalla sua. Decorsa l'efficacia temporale sopraindicata senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 29/04/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini

ALLEGATO A

RELAZIONE GENERALE SULL'ISTRUTTORIA DELL'ORGANO TECNICO

Progetto:

**“REALIZZAZIONE DI DUE STALLE PER
L’ALLEVAMENTO DI SUINI E DUE VASCHE PER LO
STOCCAGGIO DEI LIQUAMI”**

Comune: **CARMAGNOLA**

Presentato per la fase di Valutazione ex Art. 12

*Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40 ed artt. 23 e 27 bis del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*

Proponente: **AZIENDA AGRICOLA BORDESE MARIO**

SEZIONE I

PROGETTO

Descrizione del progetto

L'area oggetto dell'intervento si trova in un'area a destinazione agricola del Comune di Carmagnola, al confine del comune di Racconigi, in Strada Streppe (Foglio 158 mappale 189 e Foglio 160 mappale 86) per una superficie di 23.094 mq.

Il progetto prevede la realizzazione di 2 porcilaie da 2.588,39 mq, dotate di pavimentazione totalmente fessurata e di sistema vacuum system destinate all'allevamento di suini all'ingrasso tra 30 e 160 kg con metodo di tutto pieno-tutto vuoto. Fra i cicli di allevamento è previsto un vuoto sanitario di almeno 15 giorni. La realizzazione dei nuovi fabbricati consentirà di allevare fino a 4.256 suini oltre a 224 posti infermeria.

Per la gestione dei reflui zootecnici non palabili derivanti dall'allevamento è previsto lo stoccaggio in due vasche esterne circolari a cielo aperto del volume di 3.552 mc da realizzarsi in c.a per le quali è prevista la copertura con Leca Balls. È prevista la successiva valorizzazione agronomica dei reflui zootecnici mediante distribuzione in campo con carro botte ed erpice a dischi con interrimento entro le 4 ore successive.

Non sono previsti presso l'allevamento impianti di essiccazione o di molitura.

SEZIONE II

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA

Premessa

Nel corso dell'istruttoria tecnica integrata per i procedimenti di VIA e di AIA sono state evidenziate alcune problematiche tecnico-progettuali-gestionali sulla base delle quali è stata formalizzata al proponente con nota del 19/11/2019 prot. n. 98395 una richiesta di integrazioni relativamente a tali aspetti:

- gestione terre e rocce da scavo
- impatto odorigeno
- scelta localizzativa
- gestione acque meteoriche
- gestione scarichi
- viabilità
- aspetti progettuali/gestionali
- gestione reflui zootecnici
- approvvigionamento idrico
- applicazione delle BAT

per le quali, a seguito delle integrazioni al progetto e allo studio di impatto ambientale, **sono state definite soluzioni progettuali e gestionali condivise**

Le risultanze istruttorie nel seguito riportate fanno riferimento alla valutazione complessiva degli elaborati forniti dal proponente in data 08/07/2019 ed integrate dagli elaborati progettuali trasmessi in data 30/12/2019.

Quadro di riferimento programmatico

L'area non ricadente in zona vulnerabile da nitrati.

L'area oggetto dell'intervento ai sensi del PRGC vigente si colloca in Area Agricola Produttiva (IIB1).

Con nota prot. n. 33083 del 13/08/2019 la Città di Carmagnola ha evidenziato che *"..in linea generale l'intervento risulta in ogni caso urbanisticamente compatibile"*.

In sede di rilascio del permesso di costruire andrà nel dettaglio verificato il rispetto delle norme di attuazione degli elaborati geologici al PRGC considerando che l'area oggetto dell'intervento:

- è classificata in classe II di pericolosità geomorfologica e dell'idoneità urbanistica (Circolare n. 7/LAP del Presidente della Giunta Regionale del 08/05/1996 *"Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici"*);
- si colloca all'interno delle aree contraddistinte da una probabilità di accadimento di un evento alluvionale quantificabile in tempi di ritorno di 500 anni (scenario di alluvione L: rare) individuate nelle Mappe di pericolosità e di rischio del Piano di Gestione Rischio Alluvione (PGRA) aggiornate al 2015.

Quadro di riferimento progettuale – ambientale

L'area oggetto dell'intervento, posta in adiacenza ad un allevamento bovino, si colloca in un'area vocata all'agricoltura posta a sud ovest del concentrico di Carmagnola ed a nord del concentrico di Racconigi posti entrambi a distanze superiori a 4 Km.

I nuclei abitati più vicini sono la frazione Oja e la frazione Corno posti ad oltre 1500 m, il Nucleo Streppe a circa 500 m e la Borgata Chiaberti ed i Nuclei Migliabrana Nuova e Migliabrana Vecchia a circa 1.500 m.

Nel raggio di 1 Km si trovano diverse cascine ed altre attività di allevamento. A 340 m si registra la presenza di una civile abitazione.

Alternative localizzative

Per quanto riguarda le alternative localizzative prese in esame al fine dell'insediamento dell'attività, si ritengono condivisibili le motivazioni che hanno portato la società proponente alla scelta definitiva. L'area oggetto dell'intervento vocata all'agricoltura e non gravata da vincoli escludenti, agevolmente raggiungibile ed ad una distanza che si ritiene cautelativa da nuclei abitati, alla luce di tutte le valutazioni istruttorie complessivamente rappresenta quella ambientalmente più sostenibile.

Inoltre la vicinanza con l'allevamento già condotto dalla società proponente in località Migliabrana rappresenta dal punto di vista logistico una ulteriore garanzia al rispetto di tutti gli adempimenti

imposti dalla normativa di settore per quanto riguarda soprattutto la valorizzazione agronomica dei reflui zootenici.

Per la gestione dei reflui zootenici era anche stata presa in considerazione la possibilità di cessione ad impianti di digestione anaerobica posti nelle immediate vicinanze dell'allevamento a progetto. Tale scelta si è rivelata impraticabile in quanto tali impianti hanno già sufficiente approvvigionamento in relazione alle loro potenzialità. Anche la scelta di realizzare un impianto di digestione anaerobica a servizio dell'allevamento si è rilevata impraticabile in quanto non economicamente sostenibile.

Aspetti progettuali/gestionali

Il proponente ha dato evidenza della potenziale corretta gestione dell'allevamento sulla base della normativa ambientale e tecnica di settore e dei presidi adottati. Ha dato riscontro alle criticità ed agli aspetti da approfondire emersi durante lo svolgimento dell'istruttoria ed ha definito le modalità e le procedure che verranno poste in essere in caso di eventi accidentali.

In particolare l'istruttoria ha dato evidenza che il progetto è stato redatto in linea con le BAT di settore e con le normative che disciplinano l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, le norme sul benessere animale e la biosicurezza.

L'istruttoria è stata svolta cercando di acquisire già preliminarmente in fase di progettazione definitiva i più fondati elementi atti a valutare i processi e le modalità operative e gestionali proposte al fine di limitare gli effetti dell'attività sulle diverse componenti ambientali (riconducibili sia all'esercizio ordinario dell'attività, sia al manifestarsi di situazioni di emergenza) ed individuando tutti i più idonei ed adeguati interventi di mitigazione, ovvero l'insieme delle operazioni complementari al progetto, realizzate contestualmente all'intervento, attraverso le quali è possibile ottenere benefici ambientali in grado di annullare o comunque mitigare gli impatti residui collegati all'intervento, al fine di migliorare le prestazioni ambientali del progetto soprattutto per quanto riguarda l'impatto potenzialmente più significativo tipico per questo genere di stabilimenti che è quello odorigeno.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica risulta dunque possibile definire le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata ambientale dove verranno individuate tutte le ulteriori prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione.

Terre e rocce da scavo

Si prevede di riutilizzare il materiale derivante dalle operazioni di scavo (circa 8.000 mc) totalmente in regime di art. 185 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero *"il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato"* all'interno dell'area di cantiere come volume di riporto.

Così come esplicitamente richiesto dal comma 3 dell'art.24. del DPR 120/2017 *"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164"* con le integrazioni è stato presentato il *"Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti"*.

Occorrerà prima dell'avvio dei lavori dare evidenza degli esiti delle attività eseguite in conformità alle previsioni del piano preliminare presentato. Si rammenta, ai sensi del comma 6 del DPR 120/2017, che qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce sono da gestirsi come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Aspetti geologici

Dalla relazione geologica/geotecnica presentata il progetto appare realizzabile e compatibile con la situazione geologica, idrogeologica e geomorfologica dell'area nel rispetto di alcune condizioni.

In particolare, considerato che dal punto di vista idrogeologico la falda idrica superficiale potrebbe interessare quote prossime al piano campagna, per garantire un'adeguata protezione dei manufatti in progetto da fenomeni di risalita è necessario prevedere idonee opere di impermeabilizzazione e drenaggio a protezione degli stessi al fine di impedire potenziali fenomeni di interferenza con acque di infiltrazione.

Inoltre, qualora nel corso dell'esecuzione degli scavi si dovessero riscontrare porzioni di terreno geotecnicamente più scadenti, occorrerà procedere ad opere di miglioramento dei parametri attraverso opportuni accorgimenti tecnici (iniezioni di miscele cementizie o asportazione e sostituzione con altro materiale idoneo).

Della realizzazione di tali interventi occorrerà darne evidenza in sede di comunicazione di fine lavori.

Emissioni in atmosfera

Con le integrazioni i fattori di stima delle emissioni di ammoniaca sono stati opportunamente giustificati e supportati facendo un confronto tra il "sistema di riferimento" e lo "stato di progetto" attraverso il Software Bat-Tool sviluppato nell'ambito del progetto europeo Life integrato Prepair da parte del Centro Ricerche Produzioni Animali di Reggio Emilia. Rispetto al "Sistema di Riferimento" le tecniche adottate in azienda consentono un contenimento dell'emissione di ammoniaca pari a circa il 57,6 %.

L'impatto potenziale più significativo derivante dal progetto è quello odorigeno che è intrinseco al tipo di attività che si vuole andare ad insediare. Tale impatto non è annullabile, ma è mitigabile attraverso idonei accorgimenti tecnici e gestionali che, come già in precedenza evidenziato, sono già stati individuati preliminarmente in fase di progettazione definitiva. La progettazione ha dato evidenza dell'applicazione delle BAT ed ha individuato modalità operative/gestionali che sono state successivamente adeguatamente implementate sulla base di quanto evidenziato in sede di richiesta integrazioni (gestione alimentare, modalità di allontanamento stoccaggio e spandimento in campo dei reflui zootecnici, barriera verde di mitigazione).

L'istruttoria è stata condotta in linea con quanto evidenziato nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 "L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno" in cui viene evidenziato che "L'Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, nell'ambito dell'istruttoria tecnico amministrativa prevista dalla normativa vigente, valuta la caratterizzazione delle emissioni odorigene proposta

dall'istante, nonché la necessità di formulare prescrizioni specifiche per il contenimento delle emissioni odorigene con riferimento a quanto riportato nelle presenti Linee Guida e verifica sulla base delle Migliori Tecniche Disponibili l'adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto per evitare o ridurre le emissioni odorigene derivanti dall'esercizio dell'attività".

Non è stata ritenuta necessaria la produzione di un modello matematico della dispersione degli odori. Nel caso di allevamenti, caratterizzati dalla presenza di sole emissioni diffuse e fuggitive risulterebbe molto complicato caratterizzare in modo adeguato il quadro emissivo da inserire in un modello matematico di dispersione. L'incertezza dei dati di input associata alle approssimazioni ed all'incertezza propria del modello matematico utilizzato porterebbero dunque a risultati poco rappresentativi delle ricadute sul territorio.

Sulla base dell'esperienza maturata in Città Metropolitana di Torino su allevamenti simili, che adottano gli stessi idonei accorgimenti tecnici e gestionali propri di un allevamento di nuova concezione, e considerando una distanza che si ritiene cautelativa dalle aree residenziali, non si evidenziano elementi di criticità determinanti.

Rispetto ad eventuali problematiche legate allo sviluppo di odori molesti, occorre comunque tener conto del contesto a carattere prevalentemente agricolo del territorio circostante.

Il proponente ha correttamente dato la propria disponibilità alla partecipazione al Tavolo di Confronto individuato all'Allegato 1 della citata Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554, qualora attivato dal Comune.

Il proponente ha inoltre previsto un *"protocollo di monitoraggio degli odori"* in cui, oltre alla registrazione delle operazioni interne più critiche (svuotamento fosse, spandimenti ecc.), è prevista una procedura interna di registrazione delle eventuali segnalazioni locali di odori di cui la ditta stessa dovesse venire a conoscenza. Si ritiene utile e corretta la procedura prevista in quanto permette di fare un'immediata correlazione fra le eventuali segnalazioni e le attività più critiche svolte e di intervenire celermente per risolvere il problema qualora la criticità sia stata ricondotta a una delle attività svolte.

Gestione reflui zootecnici

L'azienda è soggetta alle applicazioni del DPGR n. 10/R del 29 ottobre 2007 e s.m.i. *"Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* in cui è disciplinato il carico di azoto ammesso ed i vincoli di distribuzione degli effluenti zootecnici.

Con la nuova comunicazione 10R CN00/PUA/2019/2711 del 19/12/2019 sono state in generale sanate le anomalie e le criticità segnalate. Le dimensioni degli stoccaggi, nonché i terreni a disposizione per gli spandimenti agronomici, appaiono sufficienti per una gestione potenzialmente corretta dell'allevamento (stoccaggio a 180 giorni e rispetto dei limiti del carico di azoto in campo).

Prima di dare avvio all'allevamento occorrerà fornire un quadro aggiornato dei terreni oggetto di spandimento con una verifica precisa delle superfici effettivamente utilizzabili anche in ragione dei vincoli individuati dal DPGR n. 10/R del 29 ottobre 2007 e s.m.i.

È stata verificata la rispondenza a quanto stabilito dall'art. 29, comma 3 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2) ovvero *“In tutti i casi non sono considerati utili, al fine dell'utilizzo agronomico di reflui non palabili, terreni che abbiano una distanza di trasporto superiore ai 15 km dal sito di stoccaggio”* al fine di evitare la frammentazione e la lontananza di alcuni terreni dal centro aziendale che potrebbe comportare, qualora non tutti i terreni fossero effettivamente utilizzati, il non rispetto dei limiti del carico di azoto al campo.

Sono stati mantenuti i terreni in Savigliano, posti a circa 18 km dal centro aziendale che si intende mantenere in uso agronomico in quanto facilmente accessibili ed accorpati. Considerando che quanto previsto all'art. 29 del PTC2 viene considerato *“indirizzo”* e non *“direttiva”* o *“prescrizione”*, si ritiene che una percentuale pari al 3 % degli appezzamenti oltre la distanza dei 15 km di trasporto possa comunque considerarsi accettabile anche in relazione al fatto che trattasi di facilmente accessibili ed accorpati.

Gestione acque meteoriche e scarichi

Le acque meteoriche insistenti sulle aree esterne pavimentate saranno convogliate ed immesse in un fosso colatore interno al sito aziendale.

Si ritengono condivisibili le modalità operative e gestionali previste nel *“disciplinare”* di cui al Regolamento Regionale n. 1/R/2006 *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29/12/2000 n. 61)* finalizzate alla prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche.

Per le acque reflue domestiche è previsto lo scarico in strati superficiali del sottosuolo. Il sistema, al fine di una corretta funzionalità, è stato rivisto sulla base delle indicazioni date in sede di richiesta integrazioni.

Per le acque derivanti dalla disinfezione e lavaggio dei mezzi in ingresso all'impianto è prevista la raccolta in un apposita pozzetto a tenuta. Non è prevista l'attivazione di uno scarico industriale ma il periodico allontanamento delle stesse da parte di ditta autorizzata in regime di rifiuto.

Barriera arborea arbustiva

Allo scopo di migliorare la percezione del paesaggio (schermatura di nuovi elementi estranei al paesaggio agrario tradizionale) e come intervento di mitigazione dell'impatto odorigeno così come indicato nelle BAT (*collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita - per esempio vegetazione*) è prevista la realizzazione di una barriera arborea/arbustiva costituita da essenze appartenenti alla flora autoctona lungo i lati est, ovest e sud dell'allevamento. Così come richiesto sono state dettagliate le specie utilizzate, il sesto d'impianto ed è stato redatto un piano di manutenzione post operam.

Gli interventi di creazione della barriera verde, compatibilmente con la realizzazione delle opere, dovranno essere realizzati a partire dalla prima stagione utile e dovranno essere realizzati con la messa a dimora delle specie previste con l'utilizzo di esemplari arbustivi/arborei di dimensioni adeguate, in modo che l'effetto voluto sia immediatamente percepibile.

Sottosuolo/Acque sotterranee

Sono state individuate tutte le misure gestionali ed i presidi necessari al fine della protezione delle matrici.

Approvvigionamento idrico

Vista l'impossibilità tecnica di allaccio al pubblico acquedotto è stata presentata ai competenti uffici della CmTo istanza ai sensi del Regolamento Regionale 1/R/2003 per la trivellazione di un pozzo ad uso zootecnico e civile con una portata massima di 15 l/s. Con D.D. n. 217 – 1130 del 03/04/2020 è stata rilasciata autorizzazione alla ricerca.

Acustica

L'area oggetto dell'intervento si colloca in classe III (aree di tipo misto) del piano di zonizzazione acustica comunale.

Dalla relazione previsionale di impatto acustico redatta conformemente a tutti i punti previsti dalla D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" non sono in generale emerse particolari criticità in merito all'impatto acustico derivante dall'intervento. Non si ritengono necessarie prescrizioni né ulteriori interventi di mitigazione acustica oltre a quelli già previsti nella relazione tecnica sia per la fase operativa che per quella di cantiere per la quale non è necessario provvedere a richiedere Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti di competenza comunale.

Tenendo conto dell'incertezza associabile alle tecniche di stima dei livelli sonori si ritiene opportuno prevedere una campagna di misurazione del rumore presso i recettori, in fase di esercizio raggiunte le condizioni di regime dell'installazione, in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Traffico e viabilità

All'area oggetto dell'intervento si accede deviando dalla S.R. n. 20 del Colle di Tenda all'altezza della Madonna della Scrivanda per proseguire su viabilità locale che conduce al Nucleo Streppe. Con la realizzazione del sito verrà completata la viabilità con la realizzazione di una apposita strada di accesso.

In generale si ritiene che il traffico veicolare, sia in fase di cantiere che di esercizio dovuto alla presenza del nuovo allevamento, non andrà ad alterare il normale livello di traffico sulle strade comunali e sovracomunali coinvolte con ripercussioni sul livello prestazionale delle infrastrutture. Per quanto riguarda il numero di viaggi di punta (fase di scarico suini grassi) c'è comunque da considerare che si tratta di picchi saltuari e limitati nel tempo.

Aspetti sanitari

Come già argomentato sono previste tutte le precauzioni progettuali, tecniche ed operativo/gestionali per far fronte alle potenziali situazioni di rischio e/o disagio nei confronti della popolazione nonché di situazioni anomale in termini di biosicurezza.

Fase di cantiere

Gli impatti derivanti dalla fase di cantiere sono da considerarsi reversibili e limitati nel tempo. Non

si evidenziano criticità riferite a tale fase del progetto, nel rispetto delle condizioni evidenziate nella relazione geologica/geotecnica, trattandosi di fatto di una normale attività cantieristica di tipo edilizio. In ogni caso, anche al fine del contenimento di emissioni diffuse di polveri, verranno individuate idonee prescrizioni in merito.

Valutazioni sintetiche e conclusioni

L'istruttoria condotta sugli elaborati di progetto e sullo studio di impatto ambientale, comprensivi delle integrazioni richieste nel corso dell'istruttoria, fanno emergere le seguenti considerazioni di sintesi:

- il proponente ha dato evidenza della potenziale corretta gestione dell'installazione sulla base della normativa ambientale e tecnica di settore e dei presidi adottati; sono stati individuati tutti i più idonei ed adeguati interventi di mitigazione, ovvero l'insieme delle operazioni complementari al progetto, realizzate contestualmente all'intervento, attraverso le quali è possibile ottenere benefici ambientali in grado di annullare o comunque mitigare gli impatti residui collegati all'intervento, al fine di migliorare le prestazioni ambientali del progetto soprattutto per quanto riguarda l'impatto potenzialmente più significativo tipico per questo genere di stabilimenti che è quello odorigeno;
- non sono emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame, anche in relazione al fatto che si inserisce nel contesto con adeguate misure di mitigazione e presidi ambientali e sono peraltro da ritenersi efficaci le procedure proposte ed implementate dal proponente finalizzate ad una corretta gestione dell'esercizio e delle emergenze;
- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica è possibile definire le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dove verranno individuate tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;
- alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e dalle risultanze delle riunioni della Conferenza dei Servizi, gli impatti derivanti dall'opera potranno essere attenuati e limitati, in fase di cantiere e d'esercizio, adottando tutte le azioni di mitigazione, compensazione e monitoraggio previsti in progetto integrati dalle condizioni ambientali e adempimenti indicati nella successiva Sezione III. Si ritiene pertanto che a tali condizioni per il progetto in esame sussistano le condizioni di compatibilità ambientale

SEZIONE III

A) Condizioni Ambientali di cui art. 5 lett. o-quater del D. lgs 152/2006 e s.m.i

Premessa

Ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. 152/2006 smi, il proponente è tenuto ad ottemperare alle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del

quale *“il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza”*.

In particolare, al fine di consentire il controllo delle condizioni previste, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al soggetto individuato per la verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Il mancato rispetto delle seguenti condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

Ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Condizioni per la realizzazione dell'intervento

- 1) Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale depositata per l'istruttoria interdisciplinare di VIA e di AIA, ivi incluse le misure di mitigazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle condizioni ambientali ed adempimenti del presente allegato. Qualsiasi modifica del progetto, così come definita all'art. 5 lettera 1 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i, dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino.
- 2) dare evidenza della realizzazione degli interventi previsti nella relazione geologica/geotecnica al fine di rendere compatibile l'intervento con la situazione geologica, idrogeologica e geomorfologica dell'area

Termine per la verifica di ottemperanza dei punti 1 e 2: (contestualmente alla comunicazione di fine lavori con relazione scritta, corredata da materiale fotografico)

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente

3. Gli interventi di piantumazione, compatibilmente con la realizzazione delle opere, dovranno essere realizzati a partire dalla prima stagione utile e dovranno essere realizzati con la messa a dimora di esemplari arbustivi/arborei di dimensioni adeguate, in modo che l'effetto voluto sia immediatamente percepibile

Termine per la verifica di ottemperanza: (contestualmente alla comunicazione di fine lavori con relazione scritta, corredata da materiale fotografico)

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente

Condizioni da realizzarsi in corso d'opera (cantiere)

- 4) Occorre prevedere particolare cura nella preparazione delle superfici dei piazzali in modo da evitare che con la movimentazione dei materiali con automezzi si determini il trasferimento di terra e fango lungo il percorso viario alle aree di utilizzo creando o incrementando la possibilità di rilascio di polveri trascinate dal flusso veicolare e disperse in atmosfera. L'ingresso e l'uscita dall'area di cantiere deve essere presidiato da sistemi di pulizia delle gomme degli automezzi impiegati durante la fase di trasporto. Dovranno essere adottati protocolli gestionali di pulizia dei percorsi stradali pubblici prossimi all'area di cantiere e utilizzati maggiormente dai mezzi di trasporto; tali provvedimenti sono finalizzati a mitigare il potenziale rilascio di polveri;
- 5) Le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse;
- 6) Occorre limitare al minimo indispensabile l'utilizzo di fonti di energia elettrica autoprodotta con gruppi elettrogeni al fine di ridurre al minimo le sorgenti di rumore e le fonti di inquinanti aerodispersi presenti nelle aree di cantiere. Il funzionamento di impianti fissi e/o mobili all'interno delle aree di cantiere deve avvenire possibilmente tramite alimentazione di rete.
- 7) Ai fini di tutela delle acque dall'inquinamento per tutta la durata del cantiere dovranno essere tutte le precauzioni necessarie e dovranno essere attivati tutti gli interventi atti ad assicurare la tutela dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere nel rispetto della normativa vigente. Le aree di sosta e manutenzione delle macchine operatrici dovranno essere impermeabilizzate.
- 8) Qualora dovesse rendersi necessario lo scarico, anche temporaneo, di acque in corpi d'acqua superficiali e/o sul suolo, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione presso le autorità competenti ai sensi dell'ex art. 45 del D.Lgs. 152/1999 e s.m.i.
- 9) Ai sensi del D. L.vo 152/06 e s.m.i. i rifiuti prodotti durante le fasi di cantiere devono essere conferiti ai soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento e/o al recupero; quest'ultima destinazione deve essere preferita al conferimento in discarica. I rifiuti durante il trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. In ogni caso, presso l'area di cantiere dovranno essere presenti appositi cassoni scarrabili atti alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti durante la fase di cantiere. A cura della

direzione lavori, dovranno essere impartite apposite procedure atte ad evitare l'interramento e la combustione dei rifiuti.

Termine per la verifica di ottemperanza dei punti dal 4 al 9: corso d'opera (almeno 30 giorni prima della comunicazione di fine lavori con relazione scritta, corredata da materiale fotografico)

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza dei punti da 6 a 12: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente

Condizioni per l'avvio dell'allevamento

10) Prima di dare avvio all'allevamento occorrerà fornire un quadro aggiornato dei terreni oggetto di spandimento con una verifica precisa delle superfici effettivamente utilizzabili anche in ragione dei vincoli individuati dal DPGR n. 10/R del 29 ottobre 2007 e s.m.i.

Termine per la verifica di ottemperanza: post-operam (entro 30 giorni dalla comunicazione dell'inizio della fase di esercizio dell'impianto)

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA e Nucleo AIA – della Città Metropolitana di Torino

Condizioni da realizzarsi in post-operam (monitoraggi)

11) Rumore: entro un anno dalla comunicazione dell'inizio della fase di esercizio effettuare una campagna di misurazione del rumore presso i recettori individuati in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Termine per la verifica di ottemperanza: post-operam (entro 30 giorni dall'adempimento della stessa)

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino

B) Adempimenti

La società proponente è tenuta inoltre al rispetto dei seguenti adempimenti:

- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dare evidenza degli esiti delle attività eseguite in conformità alle previsioni del «*Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti*».

Si rammenta, ai sensi del comma 6 del DPR 120/2017 che, qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce sono da gestirsi come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicato l’inizio dei lavori.
- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata la fine dei lavori;
- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l’inizio della fase di esercizio dell’impianto;